

Codice A1815A

D.D. 1 febbraio 2017, n. 269

R.D. 523/1904 - Pratica n. 2470 - D.D. n. 47 del 13/01/2015. Ditta Eco Pra' di Riva s.r.l.. Autorizzazione idraulica per la realizzazione di opere interferenti con il fiume Sesia e con i rii laterali in sponda sinistra, nell'ambito del progetto di realizzazione dell'impianto idroelettrico denominato Pra' di Riva, con derivazione d'acqua dal fiume Sesia nei comuni di Alagna Valsesia e Riva Valdobbia. Seconda proroga.

In data 18/01/2017, nostro protocollo n. 2548/A1815A del 19/01/2017, la Ditta Eco Prà di Riva s.r.l. ha presentato una richiesta di ulteriore proroga dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di opere interferenti con il fiume Sesia e con i rii laterali in sponda sinistra, nell'ambito del progetto di realizzazione dell'impianto idroelettrico denominato Prà di Riva, con derivazione d'acqua dal fiume Sesia nei comuni di Alagna Valsesia e Riva Valdobbia, rilasciata con D.D. n. 47 in data 13/01/2015 e già prorogata con D.D. n. 128 del 20/01/2016.

Viste le motivazioni addotte dalla Ditta Eco Prà di Riva s.r.l. con la nota datata 18/01/2017, nonché la dichiarazione del progettista, dott. geol. Massimo Gobbi, circa la non modifica dello stato dei luoghi rispetto a quanto caratterizzato nel progetto autorizzato con la citata D.D. n. 47 del 13/01/2015.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;
- visto l'art. 22 della L.R. n. 51/1997;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- visto l'art. 90 del D.P.R. n. 616/1977;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- vista la Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del Piano Stralcio 45;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 43, S.O. n. 31 del 21/2/2001);
- viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- visti l'art.13 della L.R. 5/8/2002, n. 20 e l'art.1 della L.R. 18/5/2004, n.12;
- visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6/12/2004, n. 14/R;
- visto il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- viste le determinazioni dirigenziali n. 47 del 13/01/2015 e n. 128 del 20/01/2016;

determina

tenuto conto delle motivazioni addotte dalla Ditta Eco Prà di Riva s.r.l., di autorizzare la proroga del termine dei lavori a tutto il 31/01/2018.

Resta inteso che la Ditta Eco Prà di Riva s.r.l. è tenuta ad informare tempestivamente lo scrivente Settore di eventuali variazioni che dovessero verificarsi nella località di esecuzione dei lavori; in tal caso dovranno essere prodotti elaborati tecnici aggiornati.

La suddetta proroga rimane vincolata all'osservanza delle condizioni contenute nella Determina Dirigenziale di autorizzazione idraulica n. 47 rilasciata in data 13/01/2015 e che di seguito si ripropongono:

- le opere devono essere realizzate come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- l'estradosso della fondazione della scogliera in sponda destra dovrà essere posizionato, in ogni punto, ad una quota inferiore rispetto a quella di fondo alveo;
- il dado di fondazione del cassonetto di protezione della condotta di adduzione dovrà avere una sezione minima di m 2,00x1,50;
- gli elaborati integrati secondo quanto richiesto ai punti precedenti dovranno essere trasmessi, prima dell'inizio dei lavori, allo scrivente Settore per presa d'atto;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti, dovrà essere asportato dall'alveo;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- il Committente delle opere dovrà comunicare al Settore OO.PP. di Vercelli (ora Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli), a mezzo di lettera raccomandata, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- ad avvenuta ultimazione, la ditta Eco Prà di Riva s.r.l. dovrà inviare al Settore OO.PP. di Vercelli (ora Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli) la dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- la ditta Eco Prà di Riva s.r.l., in virtù dei disposti della Deliberazione della Giunta Provinciale di Vercelli n. 2569 del 24 maggio 2007, dovrà presentare all'Amministrazione Provinciale domanda di autorizzazione alla messa in secca o in asciutta completa o incompleta di corpi idrici per lavori in alveo o bacino (art. 12 L.R. 29/12/06 n. 37, art. 7 e 28 del R.D. 22/11/1914 n. 1486e s.m.i., art. 33 del R.D. 08/10/1931 n. 1604, art. 45 del D.P.R. 10/06/1955 n. 987).
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenis-

sero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di leggi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg ed al Capo dello Stato entro 120 gg dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Ing. Roberto CRIVELLI)